

## **Statuto**

### **Costituzione e sede . articolo 1**

È costituita l' Associazione denominata "Società Infermieri Sclerosi Multipla", anche denominata più brevemente "SISM" retta dal presente Statuto. L'Associazione ha sede in Genova, ed è attiva sull'intero territorio nazionale.

### **Finalità e scopi . articolo 2**

La SISM non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi: **a.** promuovere e sviluppare una formazione specialistica per gli infermieri che operano con persone con Sclerosi Multipla; **b.** promuovere il riconoscimento di un ruolo professionale specifico conseguente alla suddetta formazione specialistica; **c.** promuovere la formazione continua, lo scambio di esperienze e la diffusione dell'informazione specifica per gli infermieri che operano nell'ambito assistenziale cui fa riferimento la persona con Sclerosi Multipla; **d.** promuovere la formazione specifica di tali infermieri per la partecipazione a studi e ricerche nel campo della Sclerosi Multipla; **e.** promuovere la definizione e l'applicazione di linee guida, protocolli e standard di riferimento per l'assistenza infermieristica alle persone con Sclerosi Multipla.

### **Attuazione degli scopi . articolo 3**

L'Associazione per il perseguimento dei suoi fini cura, tra l' altro, ed attua: **a.** l' adesione e/o partecipazione ad organismi e sodalizi sovranazionali interessati alle tematiche dell' assistenza infermieristica alla Sclerosi Multipla tra cui in particolare l'Associazione di diritto Statunitense denominata "International Organization of Multiple Sclerosis Nurses (IOMSN) con sede operativa in Teaneck - New Jersey (Stati Uniti d' America); **b.** la piena collaborazione con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus e la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus in particolare rispettivamente nelle attività e nei progetti specifici di assistenza, formazione, ricerca; **c.** i rapporti con organismi nazionali rappresentanti delle altre professioni sanitarie e sociali coinvolte nell'assistenza alle persone con Sclerosi Multipla; **d.** l'organizzazione di un congresso nazionale periodico; **e.** l'organizzazione di riunioni e iniziative a carattere locale, nazionale ed internazionale volte a promuovere la formazione di base, continua, e la qualità professionale degli infermieri impegnati nell'assistenza alle persone con Sclerosi Multipla; **f.** la diffusione con mezzi appropriati, delle attività dell'Associazione; **g.** la pubblicazione di opere, studi e manuali operativi; **h.** la pubblicazione di un proprio sito web, organo ufficiale della Associazione; **i.** l'eventuale costituzione di sedi operative o uffici territoriali a livello regionale o interregionale. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Durata. articolo 4**

L' Associazione è costituita senza limiti di durata.

### **Patrimonio ed esercizi sociali. articolo 5**

Il patrimonio della Associazione è costituito: **a.** dalle quote e contributi degli associati; **b.** da eredità, legati, donazioni; **c.** dai contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche, da contributi dell'Unione Europea; **d.** dai proventi derivanti dallo svolgimento di attività formative e di aggiornamento o altri servizi, da iniziative culturali e scientifiche, da attività editoriali; **e.** da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale in conformità alle vigenti leggi in materia, compatibilmente con le finalità e la natura proprie dell'Associazione.

### **articolo 6**

L'esercizio sociale è fissato dal 1 settembre al 31 agosto.

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto dell'esercizio nonché del bilancio preventivo del successivo esercizio che dovranno essere sottoposti all'Assemblea Generale entro fine dicembre.

### **articolo 7**

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di estinzione della Associazione, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni costituenti il patrimonio della Associazione verranno devoluti integralmente all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus, o in caso di estinzione anche di tale Fondazione ad altri Enti, Società e Associazioni senza scopo di lucro operanti del settore specifico della Sclerosi Multipla o delle neuroscienze, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Soci. articolo 8**

La SISM ha quattro categorie di soci: **a.** Soci Fondatori; **b.** Soci Ordinari; **c.** Soci Onorari; **d.** Soci Aderenti.

## **articolo 9**

I Soci Ordinari ed i Soci Aderenti devono presentare domanda di iscrizione, corredata da curriculum, indirizzata al Presidente della SISM presso la sede dell'Associazione. La qualità di Socio Ordinario o Aderente si acquisisce a seguito dell'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto nel successivo articolo 10 e del pagamento della relativa quota associativa annuale. Viene considerato nuovo Socio chi, pur essendo stato Socio in passato, non abbia versato la quota associativa per l'esercizio precedente entro l'anno solare di riferimento. I soci Onorari (tanto persone fisiche quanto Enti o Associazioni) vengono nominati dall'assemblea dei Soci, sino a revoca della qualifica, su proposta del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. I Soci Onorari ed i Soci Fondatori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

## **articolo 10**

Sono Soci Fondatori l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus, la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus e coloro che sono intervenuti all'atto della fondazione dell'Associazione.

Possono essere Soci Ordinari tutte le persone fisiche maggiorenni che hanno la qualifica professionale di infermiere.

Possono essere riconosciuti Soci Onorari personalità o Enti o Associazioni sia italiane che straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività a favore di persone con Sclerosi Multipla. Possono essere Soci Aderenti operatori professionali sociali o sanitari, professionisti in materie giuridiche ed economiche, nonché esperti nella materia dei servizi di assistenza alla persona, che abbiano maturato una significativa esperienza nei campi di cui sopra.

## **articolo 11**

Possono essere Soci anche Enti o Associazioni che manifestino esplicitamente, mediante sottoscrizione di apposita domanda e pagamento della quota sociale annuale, la loro volontà di far parte dell'Associazione previa approvazione di tale adesione da parte del Consiglio Direttivo.

## **articolo 12**

L'Associazione garantisce a tutti i Soci uguali diritti e piena partecipazione agli organi sociali.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e ad essi spetta il diritto di voto attivo e passivo nelle materie previste dal presente Statuto, dal codice civile, e, in particolare, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dell'eventuale Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I Soci si impegnano al rispetto dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle norme associative, a versare la prevista quota associativa annuale, a non operare in contrasto con i fini statuari e gli interessi associativi, a non trarre dalla loro qualifica di Socio alcun beneficio personale estraneo alle finalità associative.

## **articolo 13**

Le cariche associative sono elettive e gratuite, così come sono prestate a titolo gratuito le prestazioni fornite dai Soci all'Associazione.

Non possono ricoprire cariche i Soci che, anche successivamente alla elezione alla carica, vengano a trovarsi, per conto proprio o di terzi in una situazione di oggettivo conflitto di interessi con l'Associazione.

## **articolo 14**

La qualifica di Socio si perde per: **1.** dimissioni; **2.** decesso; **3.** mancato versamento della quota associativa per l'anno solare; **4.** espulsione, deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo.

Agli associati è comunque riconosciuto il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento, mediante manifestazione scritta di volontà da inviare al Presidente presso la sede della Associazione. In ogni caso di perdita della qualifica di Socio, è esclusa la ripetizione di quote associative o eventuali altri contributi conferiti all'Associazione. È inoltre esclusa la trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la rivalutabilità della stessa.

## **Sostenitori . articolo 15**

Possono diventare sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, Enti, Istituzioni, Associazioni, Aziende commerciali, che, oltre al versamento del contributo annuale previsto per la loro categoria dalla Assemblea dei Soci, intendono incrementare lo sviluppo della Associazione fornendo mezzi e fondi per la sua attività. I sostenitori non hanno diritto di partecipazione né di voto all'Assemblea dei Soci.

## **Organi sociali . articolo 16**

Organi della Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Assemblea dei Soci. articolo 17**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Associazione e ad essa partecipano con diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione fatto salvo quanto previsto all'art. 13. È compito del Tesoriere e del Segretario in carica procedere a tale verifica all'inizio dell'Assemblea.

## **articolo 18**

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno sociale ed amministrativo.

Essa può tuttavia essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata, con preavviso di almeno 30 giorni mediante e-mail con conferma di lettura agli iscritti.

## **articolo 19**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente.

Spetta al Presidente nominare una commissione di tre scrutatori fra i Soci presenti, nonché il segretario incaricato della redazione del verbale. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà degli associati. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero di partecipanti, salvo che per modifiche da apportare allo statuto per le quali occorre la presenza di un terzo dei Soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti, salva la necessità del voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti per:

- la nomina di Soci Onorari; - le modifiche a Statuto ed eventuale regolamento. Le elezioni alle cariche dell'Associazione avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

In tutti gli altri casi, salvo che venga diversamente deciso dall'Assemblea, le votazioni hanno luogo per alzata di mano.

## **articolo 20**

L'Assemblea ordinaria: **1.** approva la relazione di attività annuale e il programma di attività annuale formulati dal Consiglio Direttivo; **2.** approva il rendiconto d'esercizio e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo; **3.** ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo, nelle modalità previste dall'art. 21, ed il Collegio dei Revisori dei Conti; **4.** delibera le modifiche allo Statuto ed eventuale Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo; **5.** nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci Onorari; **6.** prende in esame ed eventualmente delibera su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo; **7.** delibera sull'eventuale trasferimento della sede dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione medesima.

## **Consiglio Direttivo . articolo 21**

Il Consiglio Direttivo si compone di 7 membri di cui 5 eletti dall'Assemblea dei Soci e 2 membri di diritto ciascuno nominato rispettivamente da Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus e da Fondazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni (salvo il primo Consiglio nominato), i membri possono essere rieletti e dei 5 membri eletti dall'Assemblea dei Soci tutti devono essere soci ordinari.

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio ed agisce nel rispetto dei poteri di volta in volta ad esso attribuiti dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso il Consiglio Direttivo potrà comunque essere composto da un numero inferiore a 3 membri, di cui almeno tutti devono essere Soci Ordinari. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, in sede ordinaria ogni sei mesi, ed in sede straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera con la maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata. Gli avvisi di convocazione ordinaria del Consiglio debbono essere inviati per iscritto ai Consiglieri almeno venti giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno; tale termine è ridotto a cinque giorni in caso di convocazione straordinaria. In quest'ultimo caso la convocazione dovrà essere effettuata a mezzo telegramma, e-mail o fax. La decadenza da Consigliere e dalle eventuali cariche connesse può avvenire per:

- perdita della qualità di Socio; - dimissioni dalla carica.

Inoltre, in caso di assenza da due riunioni ordinarie consecutive, su richiesta di almeno cinque Consiglieri, il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza. In caso di cessazione dalla carica subentra il primo nella graduatoria dei non eletti. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei componenti il Consiglio si riduca a meno di cinque, esso decade. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione di un'Assemblea straordinaria elettiva entro 60 giorni, e il Presidente insieme al Vice-presidente e al Segretario provvedono all'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

#### **articolo 22**

Il Consiglio Direttivo: **a.** elegge tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario, fissandone di volta in volta l'ambito delle mansioni operative; **b.** formula ogni anno il programma generale di attività annuale dell'Associazione, che presenta per l'approvazione all'Assemblea dei Soci, e ne cura l'attuazione; **c.** provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e del suo patrimonio, predispose il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio, rimettendoli unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti all'Assemblea dei Soci per l'approvazione; **d.** nomina il Tesoriere, anche scegliendo tra i Soci non Consiglieri, e ne fissa le funzioni; **e.** propone le modifiche da apportare allo Statuto ed eventuale Regolamento; **f.** stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi annuali; **g.** autorizza la costituzione di sedi operative ed uffici territoriali dell'Associazione; **h.** formula proposte su altri argomenti all'Assemblea dei Soci, e, in particolare, propone eventuali nominativi di Soci Onorari; **i.** emana norme esplicative, interpretative e attuative dello Statuto e dell'eventuale Regolamento; **j.** adisce, se del caso, l'autorità giudiziaria.

#### **Collegio dei Revisori dei Conti . articolo 23**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea dei Soci nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo e rimane in carica per tre anni.

#### **articolo 24**

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la gestione finanziaria e contabile e l'andamento amministrativo dell'Associazione e riferisce, annualmente, all'Assemblea dei Soci con relazione scritta.

Controfirma altresì, approvandone la regolarità, i Bilanci Consuntivi. I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la loro presenza dal Presidente. Essi hanno diritto di fare inserire a verbale le loro osservazioni.

#### **Disposizioni finali. articolo 25**

Tutte le eventuali controversie tra Soci o tra questi e l'Associazione e suoi organi, o tra organi dell'Associazione, relative all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia dello Statuto o comunque relative a fatti o comportamenti inerenti la vita associativa, sono devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale costituito da tre membri, due dei quali scelti, in misura di uno per ciascuna parte, dalle due parti in lite ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo tra i due arbitri come sopra nominati, che decide anche come amichevole compositore.

#### **articolo 26**

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, e sottoporre a deliberazione dell'Assemblea.

#### **articolo 27**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Genova, li dodici settembre duemilatre